



CIRO PAONE
NOTAIO

Repertorio n. 6536

Raccolta n. 3875

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese
di aprile

29 aprile 2021

In Vignola, alla via del Commercio n. 81, alle ore
10.00

Innanzi a me Dottor CIRO PAONE, Notaio in Vignola
iscritto nel Ruolo dei Distretto Notarile di Modena

si costituisce:

La società

"FERVI S.P.A."

società di diritto italiano, con sede in Vignola
(MO), via del Commercio n. 81, capitale sociale de-
liberato euro 2.675.000,00 (duemilioneiseicentose-
tantacinquemila), versati per euro 2.539.240,00
(duemilioneicinquacentotrentanovemiladuecentoquaran-
ta), rappresentato da 2.539.240 (duemilioneicinqu-
centotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni ordina-
rie senza valore nominale ammesse alle negoziazio-
ni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da
Borsa Italiana s.p.a., avente Partita I.V.A., Codi-
ce Fiscale e numero di iscrizione nel Registro del-
le Imprese di Modena 00782180368 ed iscritta pres-

**Registrato a
Modena**

il 19/05/2021
al n. 14557
serie 1T
euro 356,00

**Iscritto al Registro
delle Imprese di
Modena**

il 17/05/2021
Prot. n. 23789

	so il R.E.A. di Modena al n. 184870 in persona di	
	Roberto TUNIOLI, nato a Bologna il 14 giugno 1958,	
	nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e legale rappresentante, domiciliato	
	per la carica presso la sede sociale	
	Dell'identità personale del costituito - avente i	
	requisiti di legge - io Notaio sono certo.	
	Dichiara il costituito che è qui riunita l'assem-	
	blea straordinaria della società per discutere e	
	deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) Modifica degli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 14,	
	15, 20, 21, 22, 28, 29 dello Statuto sociale; deli-	
	berazioni inerenti e conseguenti.	
	Assume la presidenza, a norma di legge e dell'arti-	
	colo 16 dello statuto, il costituito il quale	
	CONSTATATA	
	A) la regolare convocazione dell'Assemblea dei so-	
	ci mediante avviso di convocazione pubblicato sul	
	sito internet della società nonché, per estratto,	
	sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE", in data 14 aprile	
	2021;	
	B) il regolare deposito della documentazione rela-	
	tiva all'assemblea presso la sede sociale e la pub-	
	blicazione sul sito internet della società;	

C) l'idoneità dei sistemi di collegamento a distanza a garantire l'effettiva identificazione e partecipazione simultanea alla riunione;

D) la presenza:

- della dottoressa Carolina Barbaglio collegata in videoconferenza, nella qualità di procuratrice speciale della società "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI", società nominata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), giusta procura speciale per Notaio Andrea De Costa di Milano del 17 giugno 2020, rep. 9866, regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese;

- del Consiglio di Amministrazione in persona di:

-- esso costituito, Presidente;

-- Roberto Megna, Consigliere e Vicepresidente;

-- Guido Greco, Consigliere;

-- Gianni Lorenzoni, Consigliere collegato in videoconferenza;

-- Pier Paolo Caruso, Consigliere;

- del Collegio Sindacale in persona di:

-- Stefano Nannucci, Presidente, collegato in videoconferenza;

-- Gianvincenzo Lucchini, Sindaco effettivo;

-- Yuri Zugolaro, Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza

INVITA

preliminarmente la dottoressa Carolina Barbaglio nella qualità, a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola la dottoressa Carolina Barbaglio la quale dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135 undecies TUF per complessive n. 243.238 (duecentoquarantatremiladuecentotrentotto) azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Sono altresì pervenute n. 2 (due) deleghe ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF per complessive n. 1.912.042 (unmilionenovecentododicimilaquarantadue) azioni ordinarie da parte degli aventi diritto nonché n. 1 (una) subdelega, ai sensi dell'articolo 135 novies TUF per complessive 33.000 (trentatremila) azioni ordinarie.

Il Presidente, riprendendo la parola

CONSTATATA

la presenza, mediante delega al rappresentate designato, dei seguenti soci:

-- "1979 INVESTIMENTI S.R.L.", titolare di n. azioni 1.898.802 (unmilioneottocentonovantottomilaotto-

centodue) azioni ordinarie, corrispondenti al 74,78% (settantaquattro virgola settantotto per cento) del capitale sociale;

-- Roberto MEGNA, titolare di n. 191.497 (centonovantunomilaquattrocentonovantasette) azioni ordinarie, corrispondenti al 7,54% (sette virgola cinquantasette per cento) del capitale sociale;

- Guido GRECO, titolare di n. 51.741 (cinquantunomilasettecentoquarantuno) azioni ordinarie, corrispondenti al 2,04% (due virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

- "4AIM SICAF S.P.A.", titolare di n. 13.240 (tredicimiladuecentoquaranta) azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,52% (zero virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale;

- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", titolare di n. 33.000 (trentatremila) azioni ordinarie, corrispondenti all'1,30% (uno virgola trenta per cento) del capitale sociale;

giusta foglio presenze e deleghe agli atti sociali

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti e di coloro che sono intervenuti mediante collegamento audio-video ai sensi dell'articolo 13 dello statuto e delle vigenti disposizioni in materia nonché

il collegamento video continuo tra i soggetti in videocomunicazione e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al rappresentante designato

DICHIARA

l'assemblea straordinaria validamente costituita essendo presente l'86,179% (ottantasei virgola centosettantanove per cento) del capitale sociale, e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente preliminarmente ricorda all'Assemblea che:

- come precisato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, così come prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21 - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.LGS. n. 58/98 senza partecipazione fisica da parte dei soci, e che gli

amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato possano intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- alla data odierna, la società non detiene azioni proprie e sono in circolazione n. 125.000 (centoventicinquemila) warrant emessi dalla società, ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";

- le azioni ordinarie della società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile;

- per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA" come definita nel regolamento AIM Italia Adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie

azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal regolamento emittenti AIM Italia quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Pertanto, continua, il Presidente:

- dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano essere:

-- "1979 INVESTIMENTI S.R.L.", titolare di una partecipazione pari al 74,78% (settantaquattro virgola settantotto per cento) del capitale sociale;

-- ROBERTO MEGNA, titolare di una partecipazione pari al 7,54% (sette virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale;

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente trami-

te il rappresentante designato;

- conformemente all'art. 106 del decreto Cura Italia, la società ha designato "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI" quale soggetto a cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del testo unico della finanza.

All'uopo il Presidente dichiara che la società "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI", in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI" e la società, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

SPAFID SOCIETA' PER AZIONI" ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, di non intendere esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente fa, infine, presente all'assemblea che:

- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla so-

cietà esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli

adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- la registrazione audio dell'assemblea è effettua-

ta al solo fine di agevolare la verbalizzazione

della riunione. La predetta registrazione non sarà

oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i da-

ti, ad eccezione dei supporti audio che saranno di-

strutti, saranno conservati, unitamente ai documen-

ti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di

"FERVI S.P.A.".

Terminate le note informative introduttive, e pas-

sando alla trattazione dell'ordine del giorno, il

Presidente espone all'assemblea i motivi - peral-

tro già indicati nella relazione illustrativa del

consiglio di amministrazione messa a disposizione

del pubblico - per i quali è opportuno di riformu-

lare gli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20,

21, 22, 28 e 29 dello Statuto sociale, al fine di

adeguare lo statuto alle novità normative introdot-

te nel codice civile e nel regolamento AIM Italia

che la società è tenuta a recepire.

All'uopo il Presidente dà lettura delle proposte

di deliberazione.

A questo punto il Presidente invita i soci alla di-

scussione e chiede alla dottoressa Carolina Barba-

glio ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione all'ordine del giorno sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Prende la parola la dottoressa Carolina Barbaglio la quale dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le n. 2.188.280 (duemilionicentottantottomiladuecentottanta) azioni per le quali è stata conferita la delega.

A questo punto il Presidente, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta.

Il Presidente attesta che il rappresentante designato ha votato verbalmente a favore per tutte le n. 2.188.280 (duemilionicentottantottomiladuecentottanta) azioni ordinarie per le quali ha ricevuto la delega.

Conseguentemente l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) Di modificare gli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 28 e 29 come risulta dallo statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione del pubblico, ove le parole cancellate sono in carattere barrato

e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del regolamento emittente AIM ITALIA.

Conseguentemente l'attuale formulazione degli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 28 e 29 diventa la seguente:

"Art. 5) Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 2.539.240 (due milioni e cinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) ed è diviso in numero 2.539.240 (due milioni e cinquecentotrentanovemiladuecentoquaranta) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui:

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Ita-

lia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..";

"Art. 7) Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regola-

mentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.";

"Art. 10) OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di

		attuazione ("Disciplina Richiamata").
		Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria
		per il corretto svolgimento della offerta (ivi com-
		prese quelle eventualmente afferenti la determina-
		zione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sen-
		si e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod.
		civ., su richiesta della Società e/o degli azioni-
		sti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM
		Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, moda-
		lità, costi del relativo procedimento, e alla pub-
		blicità dei provvedimenti così adottati in confor-
		mità al Regolamento stesso.
		Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai desti-
		natari dell'offerta, il superamento della soglia
		di partecipazione prevista dall'articolo 106, com-
		ma 1, TUF ovvero dalla diversa soglia applicabile
		prevista dall'art. 106, comma 1-bis, TUF ("Soglia
		OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione
		senza indugio al consiglio di amministrazione e
		dalla presentazione di un'offerta pubblica totali-
		taria nei termini previsti dalla Disciplina Richia-
		mata e da qualsiasi determinazione eventualmente
		assunta dal Panel con riferimento alla offerta
		stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali de-
		terminazioni, comporta la sospensione del diritto

di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio suc-

cessivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto."

"Art. 11) Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

A) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai

		sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
		B) cessione di partecipazioni o imprese o altri as-
		set che realizzino un "cambiamento sostanziale del
		business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM I-
		talia.
		Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca
		dell'ammissione dei propri strumenti finanziari
		AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di re-
		voca informando anche il Nominated Adviser e deve
		informare separatamente Borsa Italiana della data
		preferita per la revoca almeno venti giorni di mer-
		cato aperto prima di tale data. Fatte salve le de-
		roghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Ita-
		lia, la richiesta dovrà essere approvata dall'as-
		semblea della Società con la maggioranza del 90%
		(novanta per cento) dei partecipanti all'assem-
		blea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qua-
		lunque delibera della Società suscettibile di com-
		portare, anche indirettamente, l'esclusione dalle
		negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Ita-
		lia, così come a qualsiasi deliberazione di modifi-
		ca della presente disposizione statutaria."
		"Art. 12) Convocazione
		L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche
		diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo

amministrativo, purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico

in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione

della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.";

"Art. 14) Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a

	mezzo posta elettronica, se redatta, la documenta-	
	zione predisposta per la riunione, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di per-	
	cepire adeguatamente gli eventi assembleari ogget-	
	to di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea su-	
	gli argomenti all'ordine del giorno;	
	- siano indicate nell'avviso di convocazione (sal-	
	vo che si tratti di assemblea totalitaria) le moda-	
	lità di partecipazione ai lavori assembleari.	
	Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti	
	dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e	
	straordinaria è validamente costituita e delibera	
	con le maggioranze previste dalla legge.";	
	"Art. 15) Rappresentanza in Assemblea	
	Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assem-	
	blea può farsi rappresentare con delega scritta da	
	altro soggetto nei limiti e con le modalità previ-	
	sti dalla legge.	
	La Società ha facoltà di designare per ciascuna as-	
	semblea uno o più soggetti ai quali gli aventi di-	
	ritto di voto possono conferire delega. In tale ca-	

so troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.";

"Art. 20) Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vice-presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.";

"Art. 21) Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assem-

blea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere 1 (uno), ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF; tali candidati devono essere indicati al secondo e, ove la lista contenga più di sette nominativi, al terzo posto di ciascuna lista.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

	c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e	
	l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi	
	come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;	
	d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato	
	accetta la propria candidatura;	
	e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della	
	Società;	
	f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa	
	anche regolamentare pro tempore vigente.	
	Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata	

dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza ri-

chiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di

legge o statutarie costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.";

"Art. 22) Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire

almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.";

"Art. 28) Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le ma-

terie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.";

"Art. 29) Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazio-

ne progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di ono-

	rabilità, professionalità, indipendenza e relativi	
	al cumulo degli incarichi, previsti dalla normati-	
	va anche regolamentare pro tempore vigente e dallo	
	statuto e dalla loro accettazione della candidatu-	
	ra e della carica, se eletti;	
	d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato	
	accetta la propria candidatura;	
	e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazio-	
	ne, informativa e/o documento previsti dalla norma-	
	tiva anche regolamentare pro tempore vigente.	
	Ciascun azionista non può presentare né può eserci-	
	tare il proprio diritto di voto per più di una li-	
	sta, anche se per interposta persona o per il tra-	
	mite di società fiduciarie.	
	Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti	
	che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano	
	complessivamente titolari di azioni rappresentanti	
	almeno il 10% (dieci per cento) del capitale socia-	
	le avente diritto di voto nell'assemblea ordina-	
	ria, da comprovare con il deposito di idonea certi-	
	ficazione.	
	Le liste presentate senza l'osservanza delle dispo-	
	sizioni che precedono sono considerate come non	
	presentate.	
	Le liste si articolano in due sezioni: una per i	

candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla

legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo

appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge."

2) Di dare mandato al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire la predetta deliberazione, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario per la completa esecuzione della medesima.

Al fine di provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, il Presidente mi consegna lo statuto sociale che, già noto ai soci anche come sopra modificato, si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare all'ordine del giorno il Presidente chiude la trattazione dell'assemblea in sede straordinaria alle ore 10.45

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me Notaio su fogli undici per facciate quarantatre ho dato lettura alla parte che lo ha approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore 10.50

Firmato:

ROBERTO TUNIONI

CIRO PAONE Notaio Sigillo